

**Autorizzazione alla bollatura in maniera straordinaria Intendenza di Finanza di Forlì n. 20810 del 07.05.1972**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
00020834  
00089370  
0001-00009  
DE 28728  
06/11/2009 16:46:35  
A4811DF48E590FAA  
IDENTIFICATIVO : 01071417332984  
0 1 07 141733 298 4

COMUNE DI RIMINI

REP. n. 1694

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL'ISTITUZIONE E DELLA GESTIONE DELLA SETTIMA FARMACIA COMUNALE, IN LOCALITA' "GHETTO TURCO".

°^°^° °^°^° °^°^°

L'anno duemilanove (2009), addì sei ( 6 ) del mese di novembre nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge

tra

COMUNE DI RIMINI, codice fiscale e partita IVA n. 00304260409, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Sig. Maracci Dott. Mattia, nato il 24 marzo 1973 nella sua qualità di Responsabile dell'U.O. Partecipazioni Societarie e Sport del Comune di Rimini, giusto provvedimento del Direttore della Direzione Cultura e Turismo Dott. Federico Placucci prot. n. 171626 del 28.10.2009 (in prosecuzione del precedente provvedimento prot. n. 181957 del 27/10/2006) ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2009 e della Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 23/10/2009, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, "affidante";

e

AMFA S.P.A., con sede legale in Rimini Via Islanda n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale, numero di iscrizione e partita I.V.A. 02349440400 dal

7 NOV 2009  
PESCATO A RIMINI IL  
Versati Euro. 15.000  
Ch. C. Samban  
di e  
con Mod. F/23 del 11/11/07  
Ced. Concessione/Banca/Poste  
Trasbriz.  
Azienda  
CAB/Sportello  
b. b. b.  
DIREZIONE  
DIREZIONE

19/02/1996, capitale sociale di Euro 11.587.000,00 interamente versato, in nome e per conto della quale interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, il Sig. ANTONINO RIVARA, nato a Chiavari (GE) il 12 maggio 1956 e residente in Lavagna (GE), Corso Risorgimento 5/30, codice fiscale RVR NNN 56E12 C621G, nel prosieguo del presente atto denominata "affidatario";

**premesse che:**

a) in data 17/12/1994 l'affidante ha posto in liquidazione la propria azienda speciale AMFA ("Azienda Multiservizi Farmaceutici e Sanitari"), conferendone l'intero patrimonio (costituito dai beni materiali ed immateriali, tra i quali il diritto di gestione, per i novantanove anni successivi, delle sei farmacie comunali riminesi all'epoca esistenti e della connessa attività commerciale di distribuzione all'ingrosso dei prodotti medici e farmaceutici), sulla base del valore determinato da apposita perizia di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., nella "AMFA S.P.A.", società (con sede legale in Rimini, via Islanda, n.7) costituita, ai sensi dell'art. 22 dell'allora vigente L. 08.06.1990, n.142, nella medesima data, ma con decorrenza dall'1/01/1995, di cui è diventato socio di maggioranza assoluta, con il 98,835% del capitale sociale (il residuo 1,165% del capitale sociale è stato sottoscritto dal Comune di Coriano);

b) in data 28/12/1994 l'affidante ha disciplinato formalmente, con apposito "contratto di programma", stipulato con la medesima "AMFA S.P.A.", avente decorrenza dall'1/01/1995 e durata di 99 (novantanove) anni (fino al 31/12/2093), l'affidamento (gratuito, in quanto il relativo corrispettivo è coinciso con le azioni assegnate all'affidante a fronte del citato conferimento di beni in natura) ad "AMFA S.P.A." della gestione delle suddette n. 6 (sei) farmacie comunali riminesi;

c) in data 14/05/1999 l'affidante e l'affidatario hanno sostituito il suddetto contratto con altro "contratto di programma" (allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A, che, sia pure con alcune modifiche, ha sostanzialmente confermato i capisaldi del precedente (in particolare la durata, fino al 31/12/2093, ed il corrispettivo dell'affidamento);

d) in data 02/06/1999 l'affidante ha venduto n. 8.555.260 azioni di "AMFA S.P.A." (pari al 73,835% del capitale sociale) alla società inglese "E. Moss Limited", alla quale è poi subentrata, in data 19/12/2001, "Alleanza Salute Italia S.p.a.", oggi "Alliance Healthcare Italia S.p.a.", succedendo così in tutti i diritti e gli obblighi di cui al contratto di vendita delle azioni del 02/06/1999, contratto che all'art. 6.3 comma 3 prevedeva l'obbligo per l'affidante, nel caso di esercizio del diritto di opzione (alias "prelazione") per

l'apertura di nuove farmacie comunali, di affidarne la relativa gestione ad "AMFA S.P.A.";

e) con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 327 del 17/12/2008 la Provincia di Rimini ha approvato la "Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Rimini relativa all'anno 2008", istituendo nel Comune di Rimini una nuova sede farmaceutica, ubicata in località "Ghetto Turco" e contraddistinta dal n. 34;

f) con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2009, il Comune di Rimini ha stabilito di esercitare il diritto di prelazione - ai sensi dell'art. 9 della L. 475/1998 - per l'apertura della nuova settima farmacia comunale, da istituirsi nella sede farmaceutica vacante n. 34, in località "Ghetto Turco", prevista nella pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Rimini approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 327 del 17/12/2008, dando atto che, ai sensi dell'art. 6.3, comma 3, del "contratto di cessione di azioni" del 02/06/1999 sopra citato, l'istituzione e la gestione della suddetta sede sarebbero state affidate ad "AMFA S.P.A.", e demandando "al responsabile dell'U.O. Partecipazioni Societarie e Sport del Comune di Rimini (omissis) la definizione di tutte le condizioni di istituzione e di affidamento della gestione della settima istituenda farmacia comunale in zona Ghetto Turco, inclusa la determinazione della durata dell'affidamento e del relativo



*corrispettivo (con le relative modalità) da percepire da Amfa s.p.a., mediante predisposizione e stipula, con la società, di apposito contratto di affidamento dell'istituzione e della gestione della farmacia in questione";*

g) il presente contratto ha lo scopo di regolamentare i termini e le modalità dell'istituzione della settima farmacia comunale sopra indicata, nonché la gestione della stessa, ad integrazione di quanto già stabilito per la gestione delle altre sei farmacie comunali riminesi già esistenti con il contratto di programma sottoscritto in data 14/05/1999 e con la carta dei servizi predisposta da "AMFA S.P.A." (allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera B);

h) stante l'urgenza, espressa con nota prot. n. 176014 del 05/11/2009 del Responsabile dell'U.O. Partecipazioni Societarie e Sport del Comune di Rimini ed avendo provveduto a trasmettere alla Prefettura di Rimini il certificato della C.C.I.A.A., corredato della dicitura di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 5 novembre 2009 si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del predetto D.P.R.;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1. Premesse, definizioni e norme applicabili**

1.1 Le premesse del presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

1.2 In aggiunta ai termini già definiti nelle premesse del presente contratto, nel prosieguo del presente atto i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- a) "farmacia", la settima istituenda farmacia comunale del "Ghetto Turco";
- b) "parti", il Comune di Rimini e "AMFA S.P.A.";
- c) "servizio", la gestione della settima farmacia comunale del Ghetto Turco.

1.3 Il presente contratto è redatto e sottoscritto ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- c) dello statuto di "AMFA S.P.A."

1.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme generali e speciali regolanti le materie trattate.

#### **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

Il presente contratto regola l'istituzione e la gestione, da parte di "AMFA S.P.A.", della nuova settima farmacia comunale assegnata al Comune di Rimini nella sede farmaceutica vacante

n. 34, in località "Ghetto Turco", prevista nella pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Rimini approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 327 del 17/12/2008.

#### **2.1 - Istituzione della farmacia**

L'affidatario si obbliga, nel rispetto ed in applicazione di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, a compiere, a propria cura e spese, tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per la realizzazione e l'apertura al pubblico della "farmacia" entro il termine massimo di dodici mesi decorrenti dalla data odierna e quindi entro il 5/11/2010.

A tale scopo, l'affidatario si obbliga, entro il medesimo termine sopra indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) reperire, in un luogo scelto a propria discrezione, ma ubicato all'interno del territorio assegnato alla sede farmaceutica n. 34 (sita nella località denominata "Ghetto Turco", così come delimitata dalla planimetria inserita nella "Pianta Organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Rimini relativa all'anno 2008" ed allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C) e nel rispetto della Legge n.475/1968, art. 1 (c.7: "Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in

modo da soddisfare le esigenze degli abitanti"; c.8: "La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie"), la disponibilità dei locali ove istituire la farmacia e gestire il servizio;

b) rendere tali locali completamente idonei, sotto tutti i profili, all'espletamento dell'esercizio dell'attività farmaceutica, dotandoli di tutti gli arredi e le attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività farmaceutica stessa;

c) dotare la farmacia del personale necessario per il suo avvio ed il suo funzionamento, incluso il direttore responsabile;

d) acquistare tutti i prodotti farmaceutici che normalmente vengono venduti dalle farmacie;

e) approntare tutte le necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi, per l'incendio ed il furto, per l'intero valore degli impianti, delle attrezzature e dei beni in genere impiegati, afferenti il servizio farmaceutico;

f) intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, e telefono e quant'altro necessario per l'attività e pagarne i relativi oneri;

g) acquisire e produrre in copia all'affidante, ove il medesimo già non ne disponga, tutti i documenti e/o le autorizzazioni richiesti dalle norme vigenti per l'istituzione e



l'apertura della farmacia;

h) dare adeguata pubblicità alla nuova apertura, soprattutto a livello locale, sia mediante l'installazione di apposita insegna presso i locali impiegati, sia mediante comunicazioni e/o inserzioni a mezzo dei diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisioni, ecc.);

i) comunicare all'affidante la data di apertura della farmacia, con raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax, da inviare all'affidante con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.

## 2.2 - Gestione del servizio

Dalla data di apertura fino al termine di durata del presente contratto l'affidatario dovrà:

a) gestire con continuità la farmacia, ovvero svolgere con continuità, nel rispetto dei termini (anche temporali) e delle modalità stabiliti dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni equipollenti in materia, le seguenti attività previste dall'art. 4 del proprio statuto e in particolare:

a.1) il commercio al dettaglio e all'ingrosso, nel rispetto delle normative vigenti, di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

a.2) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di

altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

a.3) l'effettuazione di test diagnostici;

b) uniformare l'erogazione del servizio farmaceutico ai principi, contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27/01/1994, di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, efficacia ed economicità, più ampiamente descritti nel contratto di programma (allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla lettera A) sottoscritto tra l'"affidante" e l'"affidatario" il 14/05/1999, che si intende interamente recepito dal presente contratto ed esteso alla nuova farmacia;

c) osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella vigente "Carta dei Servizi" (allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla lettera B), o delle nuove "Carte dei servizi" che dovessero essere approvate.

### **Articolo 3 - Durata dell'affidamento**

3.1 Il presente contratto decorre dalla data odierna fino al termine di durata della gestione delle sei farmacie comunali già affidate all'affidatario a partire dall'1/01/1995, e quindi fino al 31/12/2093, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.1.

#### **Articolo 4 - corrispettivo**

4.1 Il corrispettivo dovuto dall'affidatario all'affidante per l'affidamento oggetto del presente contratto è stabilito in Euro 600.000,00 (seicentomila/00) oltre ad I.V.A. (20%), per un importo pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), per complessivi Euro 720.000,00 (settecentoventimila/00).

4.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e a fronte di apposita fattura emessa dall'affidante, l'affidatario versa all'affidante, che con la sottoscrizione dello stesso ne rilascia piena e liberatoria quietanza, a titolo di "caparra confirmatoria" ai sensi dell'art. 1385 c.c., la somma di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre ad I.V.A. (20%) per un importo pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00), per complessivi Euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00).

4.3 Entro il 10° giorno successivo alla data di apertura della farmacia, l'affidatario verserà all'affidante la residua parte, di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre ad I.V.A. (20%) per un importo pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per complessivi Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), del corrispettivo stabilito dal precedente articolo 4.1, a fronte di ulteriore apposita fattura emessa dall'affidante stesso.

#### **Articolo 5 - Sanzioni**

5.1 In caso di violazione da parte dell'affidatario e per

causa al medesimo imputabile, dell'obbligo di istituzione ed apertura al pubblico della farmacia entro il termine indicato al precedente articolo 2.1, il presente contratto si risolverà automaticamente con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello previsto come termine dal precedente articolo 2.1, senza che l'affidatario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento, a qualunque titolo e l'affidante avrà diritto di trattenere l'intera caparra confirmatoria incassata.

**Articolo 6 - Disposizioni generali.**

6.1 Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti pattuita per iscritto tra le "parti".

6.2 L'eventuale tolleranza di una delle "parti" di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.

6.3 Le rubriche dei singoli articoli del presente contratto sono state poste per facilitarne la lettura, ma non dovranno essere considerate determinanti ai fini della sua interpretazione, che dovrà fondarsi sull'intero complesso delle clausole secondo i criteri di buona fede.

**Articolo 7 - Legge applicabile e foro competente**

7.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.



7.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Rimini.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 3.06.1998 n. 252.

#### Articolo 8 - Spese

8.1 Tutti gli adempimenti eventualmente previsti per legge e le spese relative al presente contratto (incluse quelle di registrazione e di bollo) saranno a carico esclusivo dell'"affidatario".

#### Articolo 9 - Allegati

9.1 I seguenti documenti vengono allegati al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale:

- a) contratto di programma del 14/05/1999;
- b) carta dei servizi delle farmacie comunali attualmente vigente;
- c) planimetria inserita nella "Pianta Organica dalle farmacie dei comuni della Provincia di Rimini relativa all'anno 2008".

p. L'AFFIDATARIO

AMFA S.P.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

**AMFA S.p.A.**

(Antonino Dott. Rivara)

p. L'AFFIDANTE

COMUNE DI RIMINI

IL RESPONSABILE U.O.

